

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767,

possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n ° 53 del 27/12/2021 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni della nuova IMU di cui alla legge 160/2019;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Richiamati la legge 30 dicembre 2020 n. 178 ed in particolare gli art. 48 e 49 (legge di bilancio 2021) in merito alla riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero ed al ristoro statale;

Rilevato inoltre che:

- **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati che fino al 2021 avevano l'aliquota base pari allo 0,1 per cento, **sono esentati da IMU**;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" approvato con delibera di C.C. n° 23 del 24/09/2020;

Visto il regolamento della NUOVA IMU approvato con deliberazione di C.C. n° 8 del 20/05/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal Responsabile finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Sentito il Sindaco che propone ai Consiglieri Comunali l'illustrazione ed il dibattito degli argomenti inerenti il bilancio di previsione posti all'ordine del giorno del presente consiglio comunale in unica soluzione, cui farà seguito la votazione separata delle diverse proposte;

Dato atto che nessun Consigliere si oppone alla proposta del Sindaco;

Sentito il Sindaco che illustra i contenuti complessivi della manovra di bilancio, ed al termine dell'illustrazione apre il dibattito;

Dato atto che alle ore 21,18 prende posto tra i banchi del Consiglio comunale il Consigliere Comunale ed Assessore Susanna Riva, e pertanto i presenti risultano essere tredici;

Sentito il Consigliere Comunale signora Paola Suppo, che chiede precisazioni in merito alle modalità di finanziamento dei maggiori costi dei lavori pubblici dovuto all'aumento dei costi dei materiali, ed ai nuovi investimenti per euro 165.000,00;

Sentito il Sindaco che precisa che i maggiori costi dovuti all'aumento dei costi dei materiali sono stati coperti da contributi statali concessi dallo Stato per tale finalità, e che i nuovi investimenti saranno finanziati con mutuo;

Sentito il Consigliere Comunale signora Paola Suppo, che osserva come sarebbe opportuno che i Consiglieri Comunali ricevessero email di avviso sui prossimi incontri che verranno organizzati con la cittadinanza dall'Amministrazione comunale, che inoltre rileva la necessità di prevedere interventi manutentivi e di pulizia dei marciapiedi comunali, ed infine richiede precisazioni in merito alla collocazione a bilancio dei fondi regionali ricevuti per i distretti del commercio;

Sentito il Sindaco, che assicura il futuro invio ai consiglieri comunali dell'avviso sugli incontri programmati con la popolazione, precisa che gli interventi manutentivi su strade e marciapiedi sono

previsti a bilancio e che, per quanto concerne i fondi relativi al distretto del commercio precisa che sono stati già inseriti nel bilancio di previsione 2022;

Sentito il Consigliere Comunale signor Piero Bruno, che chiede se i fondi stanziati per la rimozione neve siano sufficienti, visti i disagi registrati durante la nevicata degli scorsi giorni, e chiede inoltre se sia prevista la partecipazione a bandi per l'ottenimento di finanziamenti per l'installazione di telecamere per il controllo del territorio comunale;

Sentito il Sindaco, che illustra brevemente le modalità con cui si è proceduto alla rimozione della neve sul territorio comunale durante la recente nevicata, e precisa che non vi sono al momento progetti per l'installazione di nuove telecamere, anche perché difficilmente si riuscirebbe ad attingere a fondi statali, stante, fortunatamente, l'alto indice di sicurezza che caratterizza il territorio comunale ed il conseguente basso punteggio che verrebbe assegnato a progetti di installazione di telecamere per il miglioramento della sicurezza;

Sentito l'intervento del Consigliere Comunale Architetto Donatella Alotto, che chiede se il valore totale complessivo del bilancio di previsione sia in linea con quello degli scorsi anni, e chiede inoltre se vi sono stati cambiamenti nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico;

Sentito il Sindaco, che conferma come il bilancio di previsione per l'anno 2023 sia in linea con i valori degli scorsi anni, e precisa che il trasporto scolastico è svolto quest'anno da una ditta appaltatrice diversa da quella dello scorso anno in quanto vincitrice della recente gara d'appalto bandita dall'Amministrazione comunale;

Sentito quindi l'intervento del Consigliere comunale signora Paola Suppo, che chiede quale sia la posizione dell'Amministrazione comunale rispetto al TAV;

Sentito il Sindaco che ribadisce la contrarietà dell'Amministrazione Comunale alle grandi opere, così come esplicitato anche nel programma amministrativo;

Sentito il Sindaco che, preso atto che non vi sono altre richieste di intervento, pone ai voti la proposta;

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	n. 13
ASTENUTI:	n. 4 (ALOTTO Donatella, BRUNO Piero, SUPPO Paola e SCOMEGNA Carlo)
VOTANTI:	n. 9
VOTI FAVOREVOLI:	n. 9
CONTRARI:	n. /

DELIBERA

- 1) **Di confermare** per l'anno 2023, le aliquote approvate con deliberazione consiglio comunale n° 53 del 27/12/2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	5
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	7,6
4	Aree fabbricabili	10
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0
6	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0

- 2) **Di dare atto** che le aliquote entrano in vigore il giorno **01 gennaio 2023** a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo;
- 3) **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
SUPPO Jacopo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dr. CANE Alberto